

In tema di accesso civico agli atti relativi ad un'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, integrata con la valutazione di incidenza, per la realizzazione di un impianto di trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica

T.A.R. Campania, Salerno - Sez. II 29 marzo 2021, n. 794 - Durante, pres.; Severini, est. - Buoneco s.r.l. (avv. Fortunato) c. Comune di Buccino (avv. Cristiano) ed a.

Ambiente - Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, integrata con la valutazione di incidenza per la realizzazione di un impianto di trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica - Accesso civico agli atti.

(Omissis)

FATTO

La società ricorrente, premesso d'avere la disponibilità di un'area, sita nella zona industriale di Buccino, lotto n. 18, distinta in catasto al foglio n. 52, p.lla n. 582; che, avendo interesse alla realizzazione di un impianto di trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica, aveva depositato istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, integrata con la Valutazione di Incidenza; che, con Decreto n. 13 del 22.02.2019 e successivo avviso di rettifica del 17.02.2020, la Direzione Generale Ciclo Integrale delle Acque e dei Rifiuti, Valutazione e Autorizzazioni Ambientali – U. O. D. 92 – STAFF – Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania aveva espresso “parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza”; che, avverso tale determinazione, la società “Icab s. p. a.” aveva proposto ricorso innanzi a questo Tribunale (R. G. 567/2020); che, “nel tentativo d'ostacolare ad ogni costo detta legittima iniziativa”, da un lato, il Comune di Buccino: - aveva approvato apposita variante al P. U. C., cercando d'inibire, in sede urbanistica, la propria iniziativa; - una volta censurata tale attività con sentenza del Tribunale, n. 400/2020, aveva proposto appello in Consiglio di Stato; - solo in seguito ad apposita statuizione collegiale del Tribunale, nell'ambito di un ricorso ex artt. 31 e 117 c. p. a. (R. G. 136/2019), aveva attivato il procedimento d'autorizzazione paesaggistica, di cui all'istanza depositata dalla ricorrente; - con nota, prot. n. 7463 del 13.11.2020, aveva trasmesso, alla Soprintendenza, la documentazione necessaria per l'acquisizione del parere di competenza, articolando proposta di diniego; dall'altro, la società “Icab s. p. a.” aveva proposto, oltre all'impugnativa dinanzi al T. A. R., di cui sopra, opposizione di terzo, dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la suddetta sentenza, n. 400/2020; che, in tale contesto, avendo interesse a prendere visione ed estrarre copia di tutti i titoli edilizi, paesaggistici e, comunque, connessi all'attività esercitata dalla società “Icab s. p. a.”, al fine di verificare la legittimità dell'impianto produttivo della medesima, e, quindi, la stessa legittimazione a proporre le azioni di cui sopra, in data 27.11.2020 aveva inoltrato istanza d'accesso agli atti, sia al Comune di Buccino, sia alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino; che l'istanza, inoltrata al Comune di Buccino prevedeva, altresì, l'acquisizione di copia delle autorizzazioni paesaggistiche, relative agli insediamenti produttivi ricompresi nel medesimo comprensorio; tanto premesso, lamentava che, mentre la Soprintendenza aveva riscontrato detta istanza, il Comune di Buccino era rimasto inerte; ed avverso il provvedimento implicito di diniego, da parte del Comune, circa la suddetta istanza, in tal modo formatosi, articolava le seguenti censure in diritto:

- I) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 22 E SS. L. N. 241/1990 IN REL. ART. 24 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – D'ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ – ERRONEITÀ – SVIAMENTO):

in applicazione dell'art. 22 l. 241/1990, “al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi”; sicché “la ricorrente ha sicuramente diritto al rilascio degli atti richiesti”, in quanto necessari per la tutela dei propri diritti ed interessi: - sia in sede giurisdizionale, ovvero per difendersi nei plurimi giudizi proposti avverso i provvedimenti e le decisioni rese nell'ambito dei procedimenti, volti alla realizzazione della programmata iniziativa produttiva; - sia in sede procedimentale, attesa la pendenza di distinti procedimenti per la realizzazione di detta iniziativa e le contestazioni, ivi opposte dal medesimo Comune di Buccino; onde il proprio diritto s'inseriva nell'ambito della previsione di cui all'art. 24, comma 7, della l. 241/1990, in virtù della quale “deve comunque essere garantito (...) l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (era citata giurisprudenza a sostegno);



- II) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 22 E SS. L. 241/1990 IN REL. ART. 24 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – D’ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ – ERRONEITÀ – SVIAMENTO):

per altro verso, “è pacifico che, ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990, l’accesso ai documenti amministrativi “costituisce principio generale dell’attività amministrativa” in quanto strumento per assicurare imparzialità e trasparenza all’attività posta in essere dalla P. A.; onde “la sussistenza di un “interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento” che si richiede, non significa che l’accesso sia stato configurato dal legislatore esclusivamente con carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione giuridica sottostante”; e, nella specie, la ricorrente: – aveva acquistato un lotto nella zona industriale di Buccino per la realizzazione di un impianto produttivo; – era da anni “destinataria di attività avverse da parte del Comune di Buccino e di altre società ad essa limitrofe”; – aveva interesse – e diritto – a verificare la legittimità dell’impianto produttivo della controinteressata nonché degli altri impianti produttivi, compresi nel medesimo comprensorio industriale del Comune di Buccino, nell’ambito del quale era ubicato il lotto di sua proprietà; tanto “al fine di tutelare la propria iniziativa e dimostrare la relativa legittimità anche mediante l’acquisizione di copia degli atti di assenso per analoghe iniziative produttive”;

- III) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 5 E SS. D. LGS. 33/2013 IN MATERIA D’ACCESSO CIVICO) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – D’ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ – ERRONEITÀ – SVIAMENTO):

il proprio diritto a conseguire la documentazione richiesta emergeva anche sotto un ulteriore, autonomo, profilo: nell’ambito della riforma della P. A. è intervenuto il D. Lgs. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), il quale, introducendo il concetto di cd. “accesso civico”, aveva profondamente innovato la materia e definito il principio di trasparenza dell’azione amministrativa come: a) “(...) accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”; b) strumento diretto “ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione”; in particolare, l’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 impone alla P. A. di consentire l’accesso a tutti gli atti e documenti soggetti a pubblicazione; onde “la richiesta d’accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, in ordine alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata e comporta l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare (recte: consentire l’accesso a) documenti, informazioni o dati”; in altri termini, “con lo strumento dell’accesso civico la trasparenza assume le caratteristiche di un diritto soggettivo pubblico a conoscere e utilizzare liberamente tutti i documenti, le informazioni e i dati che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare”, con la conseguenza che, in caso d’inadempimento al detto obbligo, da parte della P. A., è previsto il ricorso al G. A.; orbene, nella specie, “i documenti richiesti, oltre che attinenti alla propria sfera giuridica privata, sono certamente pubblici”, trattandosi “degli atti con i quali la P. A. ha assentito importanti insediamenti produttivi”, e rientravano quindi nel campo d’operatività della previsione di cui all’art. 5 D. Lgs. 33/2013;

- IV) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 22 E SS. L. 241/1990 E ARTT. 5 E SS. D. LGS. 33/2013 IN MATERIA D’ACCESSO CIVICO, IN REL. ART. 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI D’IMPARzialità E BUON ANDAMENTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO:

il proprio diritto all’esercizio del diritto d’accesso agli atti richiesti trovava conferma, nella circostanza che lo stesso diritto era stato attivato, mediante il deposito di istanza d’accesso sia al Comune di Buccino, sia alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, la quale ultima, con nota prot. 22918-P del 10.12.2020, aveva manifestato il suo assenso all’ostensione dei documenti richiesti, il che assumeva rilevanza sotto un duplice profilo: - da un lato, aveva fatto emergere, da quanto comunicato dalla Soprintendenza, l’assenza di qualsivoglia autorizzazione paesaggistica, in capo alla società “Icab s. p. a.”; - dall’altro, aveva dato atto della sussistenza dell’invocato diritto d’accesso, e, per l’effetto, “dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Comune di Buccino”.

Si costituiva in giudizio il Comune di Buccino, con memoria di stile.

Si costituiva in giudizio la I. C. A. B. s. p. a., la quale, in primo luogo, sosteneva l’infondatezza della richiesta d’accesso civico, azionata in via subordinata dalla ricorrente, in virtù dell’art. 2 bis del D. Lgs. 14 marzo 2013 (“Esclusione e limiti all’accesso civico”) secondo cui: “L’accesso di cui all’art. 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: (...) c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica”; in secondo luogo, eccepeva l’inammissibilità dell’accesso proceduralizzato, richiesto dalla ricorrente, in quanto volto, nel caso concreto, ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività della P. A.; in terzo luogo, negava la legittimazione a proporre l’istanza d’accesso alla ricorrente, in quanto versante, a suo avviso, in conflitto d’interessi, in quanto priva di titolo paesistico; in quarto luogo, opinava che la richiesta d’accesso fosse inammissibile, in quanto inoltrata ad ente incompetente (“il soggetto istituzionale competente (che ha approvato il progetto ed acquisito le autorizzazioni originarie) non è il Comune di Buccino, ma la Comunità Montana”); in quinto luogo, sollevava un questione di “irricevibilità”, nel senso che “la ricorrente ha ottenuto, in sede giudiziale, l’annullamento della variante urbanistica del Comune di Buccino (...) conosceva bene gli atti del procedimento impugnato (...), tanto

che avrebbe dovuto tempestivamente procedere, per far valere la presunta insussistenza dei titoli propri della ICAB, controinteressata”; in sesto luogo, ne eccepiva l’inammissibilità per difetto d’instaurazione del contraddittorio, nei confronti di tutte le imprese, titolari degli impianti produttivi, compresi nel comprensorio industriale del Comune di Buccino”; in settimo e ultimo luogo, osservava che “la conoscenza totale (sc. degli atti richiesti) potrebbe consentire (alla ricorrente) d’impugnare atti molto risalenti nel tempo, per i quali si è formata l’irricevibilità”.

Seguiva il deposito di scritto difensivo, per il Comune di Buccino, il quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per genericità dell’istanza d’accesso, ex art. 22 e ss. l. 241/1990 e s. m. i., implicando, la stessa, a suo parere, “una faticosa elaborazione dei dati, da parte del Comune di Buccino” (conformemente, del resto, alla decisione assunta, relativamente all’istanza d’accesso a tutte le autorizzazioni paesaggistiche, rilasciate nel comprensorio industriale di cui si discute, dalla Soprintendenza di Salerno); in ogni caso, instando per il rigetto del gravame, perché non era ravvisabile, a suo avviso, nella specie, un interesse della ricorrente alla cura di propri interessi giuridici, in sede processuale o procedimentale; quanto, poi, alla richiesta d’accesso civico, avanzata in via subordinata, ne eccepiva, del pari, l’inammissibilità, per genericità (ex art. 5 D. Lgs. 33/2013, per il quale, anche “l’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti”, che difettavano nel caso di specie); e, comunque, ne sosteneva l’infondatezza, dovendo l’Amministrazione Comunale operare un doveroso “bilanciamento di contrapposti interessi, anche privati”, conformemente al quale, per l’appunto, aveva rigettato, *per silentium*, l’istanza di accesso (civico: nde) agli atti, presentata dalla ricorrente.

All’udienza in camera di consiglio del 24.03.2021, tenutasi da remoto in modalità TEAMS, il ricorso transitava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va accolto in parte, nei sensi infra specificati.

La ricorrente ha chiesto, con l’istanza rivolta al Comune di Buccino, di “prendere visione ed estrarre copia di tutti i titoli edilizi, paesaggistici e, comunque, connessi all’attività esercitata dalla società “ICAB s. p. a.”; trattandosi di “documentazione necessaria al fine di verificare la legittimità dell’impianto produttivo di detta società”; assumeva, altresì, di avere “diritto ed interesse ad acquisire copia delle autorizzazioni paesaggistiche, rilasciate per gli altri impianti produttivi ricompresi nel medesimo comprensorio industriale, nell’ambito del quale è ubicata l’area di proprietà della società”; nell’istanza (e, poi, nel presente giudizio), faceva presente che il diritto all’acquisizione di detti titoli sussisteva sotto plurimi profili, vale a dire a) perché era proprietaria di un’area limitrofa a quella della Icab s. p. a.; b) perché l’acquisizione di detti atti era assolutamente necessaria al fine di tutelare i propri interessi giuridici anche in sede giurisdizionale (in relazione non solo al ricorso proposto dalla ICAB s. p. a., nei suoi confronti, innanzi al Tribunale (R. G. 567/2020), ma anche all’opposizione di terzo da ultimo proposta dinanzi al Consiglio di Stato); sia, infine, c) perché l’acquisizione di detta documentazione era necessaria “per tutelare i propri diritti e partecipare al procedimento di autorizzazione paesaggistica da ultimo attivato presso la Soprintendenza, giusta nota del Comune di Buccino prot. n. 7463 del 13.11.2020”.

Tal essendo, in sintesi, l’ambito oggettivo della richiesta, possono affrontarsi le eccezioni preliminari, sollevate dalla difesa delle resistenti (Comune e controinteressata), articolando il discorso separatamente, per ciò che concerne l’istanza di “prendere visione ed estrarre copia di tutti i titoli edilizi, paesaggistici e, comunque, connessi all’attività esercitata dalla società ICAB s. p. a.” e poi quella, più ampia, rivolta ad “acquisire copia delle autorizzazioni paesaggistiche, rilasciate per gli altri impianti produttivi ricompresi nel medesimo comprensorio industriale, nell’ambito del quale è ubicata l’area di proprietà della società”.

Nell’ambito di ciascuno di tali ambiti argomentativi, si verificherà sia la sussistenza del diritto ad ottenere copia degli atti e documenti richiesti, ai sensi della disciplina generale di cui alla l. 241/90; sia, se del caso, ad ottenere copia dei medesimi, ai sensi della normativa in tema di cd. “accesso civico”.

Iniziando, quindi, ad esaminare la domanda della ricorrente, tesa ad ottenere copia di tutti i titoli edilizi, paesaggistici e, comunque, connessi all’attività, esercitata (nella zona industriale di Buccino) dalla società ICAB s. p. a., detenuti dal Comune, osserva il Collegio come la stessa sia stata posta, dalla ricorrente, in correlazione ad un proprio interesse difensivo, sia in sede procedimentale, sia in sede giurisdizionale amministrativa (venendo, altresì, specificato il contenzioso in essere, rispetto a detta società).

A tale riguardo, entrambe le resistenti hanno eccepito l’inammissibilità dell’accesso procedimentalizzato, richiesto dalla ricorrente, in quanto volto, nel caso concreto, ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività della P. A.

L’eccezione è, nel caso specifico, infondata.

L’oggetto della richiesta è ben delimitato, concernendo unicamente la società controinteressata, onde deve escludersi che rispetto ad essa, come opinato dalla difesa dell’Amministrazione, la stessa sarebbe costretta a svolgere defatiganti ricerche presso i propri archivi.

Tampoco possono ritenersi prevalenti, attesa la prefata giustificazione, in chiave difensiva, dell’istanza, esigenze di riservatezza, in ipotesi in grado di prevalere sul diritto-interesse ad ottenere l’ostensione degli atti de quibus.



Tanto, conformemente all'indirizzo consolidato della giurisprudenza in materia, compendiato, da ultimo, nella massima che segue: "All'accesso defensionale, ovvero all'accesso documentale propedeutico alla migliore tutela delle proprie ragioni in giudizio, è riconosciuta dall'ordinamento una tutela preminente atteso che, per espressa previsione normativa, l'interesse con esso perseguito prevale anche su eventuali interessi contrapposti e, in particolare, sull'interesse alla riservatezza dei terzi, ex se destinato a recedere rispetto a tale tipologia di accesso. Il legislatore ha in tal senso operato ab origine una valutazione di prevalenza dell'interesse ostensivo, ove per l'appunto connesso alla necessità di curare ovvero difendere i propri interessi giuridici, rispetto agli interessi, pubblici e privati, eventualmente antagonisti, così legittimando l'accesso in ragione della preminenza, in una scala gerarchica di valori, delle prospettate esigenze defensionali e ciò indipendentemente dalla fondatezza, nel merito, delle ragioni da «curare» ovvero «difendere», nonché dalla concreta rilevanza ai fini del giudizio dei documenti individuati dall'interessato in funzione della propria strategia difensiva in sede giurisdizionale" (T. A. R. Trentino Alto Adige – Trento, Sez. I, 16/09/2020, n. 159).

L'ultima parte della massima che precede serve, del resto, a negare pregio a talune delle eccezioni, variamente sollevate, dalla controinteressata, nelle proprie difese (segnatamente, ai punti terzo, quinto e settimo, come riportati in narrativa): e ciò, proprio perché l'accesso si legittima, "in ragione della preminenza, in una scala gerarchica di valori, delle prospettate esigenze defensionali e ciò indipendentemente dalla fondatezza, nel merito, delle ragioni da «curare» ovvero «difendere», nonché dalla concreta rilevanza, ai fini del giudizio, dei documenti individuati dall'interessato in funzione della propria strategia difensiva in sede giurisdizionale" (nonché, nella specie, in sede procedimentale: nde).

Quanto alle altre eccezioni, sollevate dalla difesa della stessa controinteressata, la quarta, secondo cui l'istanza sarebbe stata rivolta ad ente incompetente, risente, a ben vedere, dello stesso limite delle altre, di cui sopra, essendo già rivolta, in prospettiva, a contestare iniziative giudiziarie, future ed eventuali, da azionarsi, da parte della ricorrente, una volta acquisita la conoscenza degli atti richiesti (essendo del pari evidente, d'altronde, come l'istanza di cui si tratta è rivolta, intanto, al Comune di Buccino, e che sarà tale ente a dover rispondere al riguardo, circa la presenza, o meno, di tali atti nei propri archivi, onde un problema d'incompetenza non si pone affatto, in questa fase).

Per ciò che riguarda, invece, l'eccezione d'inammissibilità (rectius: improcedibilità) del gravame, per difetto d'instaurazione del contraddittorio nei riguardi delle altre imprese insediate nell'area industriale di Buccino, essa, di cui si tratterà più diffusamente infra, non può evidentemente riguardare l'istanza d'accesso presentata al fine di conoscere le autorizzazioni concesse alla ICAB s. p. a., ritualmente evocata in giudizio.

In definitiva, per tale (prima) parte, non si giustifica il silenzio – rigetto del Comune di Buccino (essendo d'altro canto insussistente il preteso – dall'ente – difetto di legittimazione ad agire della ricorrente, per la cura dei propri interessi giuridici, come argomentato sopra); ne consegue l'ordine, all'Amministrazione Comunale resistente, di consentire alla ricorrente la visione e l'estrazione di copia degli atti e documenti richiesti (riguardo alle autorizzazioni rilasciate alla società controinteressata), e tanto nel termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

In mancanza d'adempimento, da parte del Comune di Buccino, nel detto termine perentorio, all'ordine così impartito dal Tribunale, si nomina sin d'ora un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Salerno o suo delegato, il quale s'attiverà a mera domanda di parte ricorrente, una volta decorso tale termine perentorio, ed il cui eventuale compenso, che sin d'ora si liquida in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre spese vive documentate, si pone sin d'ora a carico del Comune medesimo.

Ciò posto, relativamente alla prima parte dell'istanza d'accesso della ricorrente (vale a dire di "prendere visione ed estrarre copia di tutti i titoli edilizi, paesaggistici e, comunque, connessi all'attività, esercitata dalla società ICAB s. p. a."), e trascorrendo alla sua seconda parte, vale a dire alla domanda di ostensione, rivolta dalla ricorrente all'intimato Comune, per "acquisire copia delle autorizzazioni paesaggistiche, rilasciate per gli altri impianti produttivi ricompresi nel medesimo comprensorio industriale, nell'ambito del quale è ubicata l'area di proprietà", osserva il Tribunale come, relativamente ad essa, siano fondate le eccezioni, sollevate dalle difese delle resistenti, secondo le quali il diniego tacito di detta istanza non può essere utilmente gravato in questa sede, essendo la stessa tesa ad operare, per la sua genericità ed indiscriminata estensione, un – non consentito – controllo generalizzato dell'attività della P. A., onerando effettivamente l'Amministrazione Comunale di defatiganti attività di elaborazione dati e di ardue ricerche, nei propri archivi (cfr. T. A. R. Lazio – Roma, Sez. II, 20/10/2020, n. 10660: "Il diniego di accesso agli atti può essere legittimamente opposto in ragione della genericità dell'istanza sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del labile interesse all'ostensione, attecchendosi l'indeterminatezza della domanda ad un sostanziale controllo generalizzato sull'attività amministrativa").

Cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 28/02/2020, n. 1464: "L'istanza di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; la richiesta di ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato e l'onere della prova anche dell'esistenza dei documenti, rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio, non potendo darsi all'Amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti".



Del resto, la decisione assunta si salda all'eccezione, avanzata dalla controinteressata, e di cui s'è detto in precedenza, di difetto d'instaurazione del contraddittorio nei confronti delle altre imprese, titolari di stabilimenti produttivi nella zona industriale di cui si tratta; è palese, infatti, come proprio tale eccezione – circa la quale parte ricorrente non ha affatto controdedotto – provi, icasticamente, la genericità dell'istanza, non potendo tale istanza, in radice, riferirsi, indistintamente, a tutte le ditte ivi insediate, ma occorrendo, viceversa, la specificazione di quelle, alle cui autorizzazioni paesaggistiche la ricorrente era interessata; e tanto, anche all'evidente fine di garantirne il diritto a resistere, eventualmente, in giudizio, previa la notifica alle medesime dell'atto introduttivo del medesimo.

Tampoco, ad avviso del Tribunale, la richiesta d'accesso può ritenersi giustificata (e il diniego tacito, espresso dal Comune rispetto alla stessa, ritenersi illegittimo), in considerazione della disciplina dell'accesso civico, cui s'è subordinatamente appellata la ricorrente.

Ciò, in quanto, in ciò condividendosi la posizione difensiva assunta dall'ente, anche "l'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti" (pur non richiedendo, ovviamente, alcuna motivazione); onde non può essere invocata la disciplina di cui al d. l.vo 33/2013, allorquando – come nella specie – difetti proprio l'identificazione dei documenti richiesti, stante la già stigmatizzata indiscriminata estensione dell'istanza.

In giurisprudenza, cfr. T. A. R. Toscana, Sez. II, 25/09/2019, n. 1295, che così individua l'ambito e limiti dell'accesso civico generalizzato: "Lo strumento di trasparenza dell'accesso civico generalizzato deve essere utilizzato senza abusare dello stesso, bensì nell'ambito delle finalità partecipative perseguite dal legislatore e di un rapporto di leale collaborazione tra cittadini e Amministrazione. Sulla base di tali condizioni si deve concordemente pervenire alla corretta individuazione dell'oggetto dell'istanza di accesso civico, che, anche se libera da requisiti soggettivi legittimanti, deve comunque identificare «i dati, le informazioni o i documenti richiesti» ex art. 5 comma 3, d. lg. n. 33/2013; non potendo, da una parte, anche in base a tale disciplina, essere ritenute ammissibili richieste meramente esplorative, cioè volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l'Amministrazione dispone, o manifestamente irragionevoli, tali cioè da dover comportare un carico di lavoro in grado d'interferire con il buon funzionamento dell'Amministrazione; e dall'altra, dovendosi quest'ultima astenersi dall'opporre preclusioni automatiche e assolute alla conoscibilità dei documenti richiesti, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5-bis, comma 3, del d. lg. n. 33/2013 (...)"

Stante la decisione assunta, si presenta infine irrilevante la quarta censura, tesa a dimostrare una diversità di trattamento dell'istanza d'accesso, da parte della Soprintendenza di Salerno, la quale s'è regolata, viceversa, proprio negli stessi sensi, cui è pervenuto il Collegio.

Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, possono essere eccezionalmente compensate tra tutte le parti, fermo restando il rimborso del contributo unificato versato, in favore della ricorrente ed a carico del Comune di Buccino.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte l'accoglie, nei sensi specificati in parte motiva.

Nomina quale commissario ad acta per il caso di mancato adempimento il Prefetto di Salerno, o suo delegato, come da motivazione.

Compensa, tra le parti, spese e competenze di lite, fermo restando il rimborso del contributo unificato versato, in favore della ricorrente ed a carico del Comune di Buccino.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

(Omissis)